



COMUNE DI SIENA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

del 29/11/2022 N° 476

OGGETTO: PALIO 2 LUGLIO 2022 – PROCEDIMENTO A CARICO DELLA CONTRADA PRIORA DELLA CIVETTA.

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno **ventinove** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **15:00**.

Nome	Presente	Assente
DE MOSSI LUIGI	Si	
CORSI ANDREA	Si	
CAPITANI MICHELE		Si
APPOLLONI FRANCESCA	Si	
COLELLA ALBINO PASQUALE	Si	
BIONDI SANTI CLIO	Si	
FATTORINI STEFANIA	Si	
BUZZICHELLI SILVIA		Si
FAZZI LUCIANO		Si
BENINI PAOLO	Si	

Totale presenti: 7

Presidente della seduta:
Partecipa il Vice Segretario Generale:

Avv. Luigi De Mossi
Dott. Gianluca Pocci

OGGETTO: PALIO 2 LUGLIO 2022 – PROCEDIMENTO A CARICO DELLA CONTRADA PRIORA DELLA CIVETTA.

LA GIUNTA COMUNALE

- -

Preso atto che:

- con atto n. 98, prot. n. 87664, del 24 ottobre 2022, l'Assessore Delegato (d'ora in avanti A.D.), in tal ruolo designato dal Decreto del Sindaco n. 23 del 28 aprile c.a., ha formulato addebito di contestazione alla Contrada Priora della Civetta (d'ora in avanti Civetta), in base all'art. 98 co. 2 del Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento);
- la Civetta ha provveduto, nei tempi previsti dal Regolamento, a presentare memoria a propria difesa (prot. n. 89372);
- l'A.D. con atto n. 113, prot. n. 92779, del 14 novembre 2022, ha provveduto a proporre procedimento sanzionatorio nei confronti della Civetta;
- gli atti sopracitati n. 98 e n. 113 fanno parte integrante della presente deliberazione;
- la Civetta ha ritenuto di avvalersi di quanto disposto dal co. 6 dell'art. 98 presentando proprie memorie difensive in data 24 novembre 2022, prot. n. 96110.

Considerato che la Civetta ha suddiviso, con allegati fotografie, documenti e filmati, la sua memoria in quattro dettagliati punti, corrispondenti alle proposte di sanzione da parte dell'A.D.:

a) in merito alla proposta della censura relativa al comportamento tenuto dal proprio fantino, la Civetta ha contestato "come nella relazione dei Deputati ... non si precisi né si espliciti in cosa sarebbero consistite "le indicazioni della Commissione Veterinaria" alle quali il fantino Carbuero avrebbe contravvenuto, risultando ... l'addebito generico ed imprecisato e la conseguente proposta sanzionatoria, arbitraria ... Del resto ove tali "indicazioni" fossero consistite in vere e proprie 'prescrizioni'... esse sarebbero state allegare alla relazione dei Deputati ... per consentire ... un eventuale quadro sanzionatorio ... si fa presente che la Contrada veniva autorizzata dall'Autorità ... a correre la Prova Generale, dopo specifiche verifiche ed approfondimenti... Il primario interesse della Contrada nel correre detta prova, era rivolto a preservare il cavallo e non sottoporlo ad eventuali rischi, tanto che i dirigenti ... avevano proposto ... di limitarsi a far provare la partenza al canape e proseguire la prova senza sollecitare la corsa del cavallo. La Commissione veterinaria ... chiedeva di eseguire un giro di prova al canter ... (i dirigenti) ... riferivano al fantino ... quanto indicato dalla Commissione ... Si contesta che il fantino ... abbia lanciato il cavallo in corsa "per tre giri". Come dimostrano il video e le immagini che si allegano ... subito dopo la partenza, il fantino ... ha richiamato immediatamente ed in maniera evidente il cavallo ... Appare evidente dai movimenti della testa del cavallo la sua

ingestibilità ... (il fantino) cerca di rallentarne il passo anche nell'approssimarsi della curva di San Martino ... il cavallo, trovandosi davanti la pista relativamente sgombra, sembra proprio voler fuggire dagli altri cavalli, ... anche in questo caso ... non c'è alcuna volontà da parte (di) Carbuero di spronarlo, ma anzi un evidente tentativo di rallentarlo, nell'intenzione di attenersi alle disposizioni della commissione ... L'atteggiamento di richiamo del cavallo si mantiene anche per tutta la spianata ... manifestandosi con diversi tentativi di richiamo ... ai quali ... l'animale sembra reagire in maniera opposta. Un ulteriore tentativo di richiamo viene fatto anche subito dopo la prima curva del Casato e ripetuto anche pochi istanti dopo ... ma il cavallo si dimostra insensibile a questi... Appare evidente l'ingestibilità di Vankook, che prosegue senza sentire i richiami del fantino. Quest'ultimo riesce a fermare il cavallo dopo la seconda curva del Casato, quando i ripetuti strattoni di richiamo ... portano l'animale a rallentare l'andatura fino a rompere l'andatura stessa ... e proseguire ... al passo fino alla fine della prova ... Al termine della prova riferirà il fantino alla Dirigenza ... che il cavallo era irrequieto, non si lasciava gestire ... mal rispondeva ai ripetuti tentativi di fargli rallentare l'andatura e che, per un giro, era sfuggito al suo controllo. L'impossibilità di controllare un cavallo ... è un fatto tutt'altro che estraneo al concetto di professionista, tant'è che è accaduto anche ai migliori fantini ... la ... professionalità ... non è stata sufficiente a condizionare il comportamento del cavallo: si veda, ad esempio, Bruschelli... (nel) Palio del 2 luglio 2017 ... oppure ... Atzeni, ...nella terza prova del palio del 2 luglio 2016... infine... Mari detto Brio ...nel palio del 20 ottobre 2018 ... è quindi del tutto "giustificabile" che Carbuero non abbia potuto del tutto controllare il cavallo ... il contegno del fantino... non è stato tale da turbare il regolare svolgimento della prova, né ha posto in essere atto o fatto idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione, non ha provocato tumulti o incidenti, né a terzi né al cavallo Vankook ... mostrandosi in buone condizioni tanto che non è stato annoverato tra i cavalli infortunati nel comunicato stampa del Comune in data 3 luglio 2022 ... La condotta del fantino, pertanto, non rientra tra i comportamenti sanzionabili e addebitabili alla Contrada ai sensi dell'art. 101 co. 2 ... si rileva come lo stesso Assessore ... non abbia mai ritenuto addebitabile il contegno dei fantini ... alle relative Contrade, ai sensi dell'art. 101 co. 2, per cui si chiede pari trattamento della Contrada” e “in conclusione, che la Giunta ... disattenda la proposta di sanzione della censura ... e stabilisca che nessun provvedimento sanzionatorio sia adottato nei confronti della Contrada “;

b) in merito alla proposta di sanzione di un Palio di squalifica per non aver consentito il puntuale inizio delle operazioni di sgombero della pista, la Civetta ha premesso che: “si rende ... obbligatoria la ricostruzione cronologica dei fatti ... Si dà atto in primis dell'orario 9.40 erroneo indicato dai Deputati ... orario in cui la corsa della prova era ormai terminata. Ore 6.00 la Commissione ... si reca a verificare lo stato di salute del barbero e alle ore 7.00 ... lascia la stalla ... non esprimendosi sull'esito della visita, né sull'eventuale esclusione dalla prova ... in assenza di qualunque comunicazione di esclusione dalla prova, alle ore 7.45 il fantino, la Dirigenza ... si recano alla Messa del Fantino. Terminata la messa del fantino ... sempre in assenza di comunicazione di esclusione ... viene preparato il cavallo in buone condizioni di salute e portato nell'Entrone ... Alcuni contradaiooli rimangono sulla pista ... senza inscenare alcuna manifestazione di protesta ma solo in attesa di comunicazioni... Trascorrendo i minuti senza comunicazioni ... la Dirigenza ... ed il ... Veterinario chiedono di essere ricevuti per ottenere informazioni

relative alla esclusione o meno dalla prova ... Ore 8.40 il Capitano, il Priore ed il veterinario della Contrada ... vengono ricevuti nell'Ufficio del Sindaco ... Solo allora viene comunicata loro oralmente l'esclusione della Contrada dalla prova, mentre alle ore 11.30 circa verrà consegnata la comunicazione scritta dell'esclusione. I contradaioli della Contrada Priora della Civetta apprendono dell'esclusione dai loro Dirigenti appena usciti dall'Ufficio del Sindaco. Quindi alle ore 9.00 il barbero della Contrada ... lascia l'Entrone ... La notizia ricevuta ... ha gettato i contradaioli ... nella incredulità e sconforto ed hanno reagito mostrando la propria delusione... è indubbio l'atteggiamento responsabile tenuto dalla Dirigenza, che ... ha mostrato una significativa e apprezzabile opera tesa a risolvere in maniera ordinata e pacifica... emerge con chiarezza che dal momento della comunicazione ai contradaioli ... sono trascorsi solo pochi minuti necessari a far propria la notizia dell'esclusione ed a rientrare in Contrada, senza provocare alcun incidente o tumulto ... Nel caso in cui la comunicazione dell'esclusione dalla prova e dalla Carriera fosse avvenuta tempestivamente ... vi è la certezza che tali fatti non sarebbero occorsi .. evitando ... i ritardi nello sgombrò della pista”: inoltre “è opportuno porre l'attenzione sulla Delibera della Giunta ... 29.11.2018 n. 438 ... (e) l'ulteriore delibera del 29.11.2018 n. 442 ... nei precedenti riportati ... per i quali è stata determinata la medesima violazione dell'art. 101 co. 2 contestata alla Contrada ... l'impedimento dell'uscita da Piazza abbia, oltre che impedito il regolare svolgimento della Festa, determinato anche un reale pericolo ... In relazione a ciò non si può non osservare che l'attesa di notizie dei contradaioli della Contrada ... non ha indubbiamente creato alcun problema di ordine pubblico ... Si richiede ... una uniformità nel giudizio sanzionatorio ... avendo l'Assessore ... senza alcuna adeguata motivazione per come previsto dall'art. 99 bis del Regolamento ... assunto una decisione totalmente sproporzionata”;

c) in merito alla proposta di sanzione di una deplorazione, con conseguente squalifica al proprio barbaresco per 10 anni, per il comportamento offensivo nei confronti del Sig. Sindaco, la Civetta ha esposto che: “La ... sanzione ... trae origine dalla relazione dei Deputati ... nella quale viene fatto un generico e non precisato riferimento alla pronuncia da parte del Barbaresco ... di espressioni offensive ... al limite della minaccia poi indicato ... nell'ordinanza di proposta di sanzione con l'altrettanto generico ... termine comportamento offensivo. Espressioni, o forse comportamenti, di cui però non è dato sapere né il contenuto né in cosa sarebbero effettivamente consistite o in quale momento sarebbero state proferite ... A sostegno della propria tesi si precisa che ... il Barbaresco arriva in Piazza del Campo con il cavallo e sosta all'interno dell'Entrone ... in attesa dello svolgimento della prova ... Quando il Barbaresco esce dall'Entrone per riportare il cavallo nella stalla della Contrada, non ha espresso né tenuto alcun comportamento offensivo nei confronti del Sindaco che non era presente, né della Commissione ... Neanche successivamente, risulta che il Barbaresco, una volta tornato in piazza, abbia tenuto comportamenti offensivi o proferito "espressioni offensive" tantomeno "al limite della minaccia" nei confronti del Sindaco e della Commissione ... E' conferma di ciò la circostanza che gli Ispettori ... presenti fuori dell'Entrone nelle vicinanze del Barbaresco ... non abbiano fatto alcun riferimento alla persona del Barbaresco ... nel proprio rapporto ... A sostegno di quanto affermato, si allega filmato ... in cui la conduttrice commenta l'episodio affermando che il ... Barbaresco che questa mattina era veramente devastato ... e lo urlava al Sindaco senza offenderlo ... (le) affermazioni della giornalista ... sono

riportate quale ... testimone oculare dei fatti ... Pur se pronunciata all'interno di un contesto televisivo tale dichiarazione... va intesa non come una semplice interpretazione ai sensi della delibera della Giunta ... n. 440 del 29 dicembre 2018 ma come dichiarazione rilasciata da una cittadina e non una giornalista e conseguentemente vada per tale motivo presa in considerazione e valutata. Nell'eventualità in cui non si voglia comunque analizzare il predetto video si allega alla presente dichiarazione” scritta dalla stessa direttamente al barbaresco “Lo stesso nella dichiarazione già allegata in originale nelle prime memorie ... afferma di non aver mai avuto un comportamento offensivo ... Successivamente alla proposta di sanzione il barbaresco ... ha provveduto a consegnare alla Contrada ... ulteriore dichiarazione che si allega ... si ritiene che il Barbaresco ... non abbia pronunciato offese ... né nei confronti del Sindaco che era presente, né di coloro che avrebbero impedito alla Civetta di correre il Palio. Si contesta fermamente l'imputazione della violazione dell'art. 101 co. 1 non avendo il Capitano o i suoi collaboratori impartito ordini in merito a quanto oggetto di addebito. Si contesta ... l'imputazione della violazione dell'art. 101 Co. 2 non essendo stato posto in essere dal Barbaresco il contegno addebitato né ... potendo tale contegno addebitato eventualmente configurare una delle ipotesi di violazione previste dall'art. 101 co. 2 ... Si richiede ... che la Giunta ... disattenda la proposta di sanzione avanzata “;

d) in merito alla proposta di sanzione di un Palio di squalifica per non aver i propri alfiere effettuato le sbandierate previste dal Regolamento, la Civetta, diversamente da quanto è risultato nella proposta dell'A.D. oggetto del presente esame, ha fornito la propria versione dei fatti sostenendo che: “Alla luce della sanzione proposta si rende ... necessario evidenziare che quanto comminato è del tutto sproporzionato al fatto occorso ... consapevoli che questa Amministrazione ritiene di non dover tener conto quali precedenti delle decisioni, in ambito di giustizia paliesca, delle altre amministrazioni non si può non notare che così facendo viene del tutto a mancare il rispetto del principio ispiratore e cardine dell'articolo 99 bis ... secondo il quale le situazioni ed i fatti vanno individuati sulla base di precedenti al fine di costituire un indirizzo sanzionatorio di riferimento ... un eventuale discostamento, nel caso in oggetto rilevante discostamento, da tale indirizzo richiede infatti una adeguata motivazione nell'applicazione coerente delle sanzioni disciplinari per come esplicitamente previsto ... Nessun criterio oggettivo di valutazione sembra essere stato invece applicato nel presente procedimento a carico della Contrada ... se si esaminano i fatti del luglio 2022 in relazione all'addebito ed alla sanzione applicata per il Palio del 2 luglio 2009 ... La scelta portata avanti dalla Contrada ... per il Palio del 2 luglio 2022 ricalca ...le motivazioni e le conseguenti decisioni già assunte nel luglio del 2009 ... Anche in questa occasione preannunciava che non sarebbero state effettuate le consuete sbandierate ... Con la sanzione di un Palio di squalifica ... l'Assessore ... ha, senza alcuna adeguata motivazione per come previsto dal Regolamento, assunto una decisione totalmente sproporzionata rispetto ad un medesimo atteggiamento tenuto in precedenza. Si richiede ... una uniformità di giudizio ... in considerazione dei periodi palieschi (2009-2022) portati all'attenzione della Giunta ...ai sensi dell'art. 99 bis ... una valutazione del passato corretta, legittima e coerente”.

La Giunta Comunale (d'ora in avanti G.C.) rileva che:

1) in premessa appare necessario evidenziare come l'esame disciplinare degli episodi, che si pongono in contrasto con le norme del Regolamento, assume una connotazione tale da consentire all'Amministrazione Comunale un esame e una valutazione che risponda esclusivamente alla logica "paliesca". Detta premessa serve a sgombrare il terreno da tutte quelle argomentazioni proprie degli ordinari principi e regole che disciplinano il consueto procedimento in qualunque sede;

2) sul punto a) la cronologia degli eventi riguardanti la Prova Generale risultano essere gli stessi di quelli proposti per l'esame dell'A.D., oltre ad alcune chiarificazioni; per cui:

2a) sullo svolgimento in occasione della Prova Generale del comportamento da parte del fantino Giosuè Carboni detto Carbuero (d'ora in avanti Carbuero), l'A.D. aveva rimandato le motivazioni all'atto n. 108 del 14.1.2022; in considerazione della proposizione da parte della Civetta delle identiche osservazioni presentate all'A.D., la G.C. è del parere di acquisire l'atto sopra citato e di evidenziare come, nel procedimento a carico di Carbuero di pari data, nel punto 6 vengano analizzate con cura le motivazioni per le quali la G.C. non può accogliere la versione del fantino, che risulta uguale a quella della Civetta. Al riguardo, come indicato anche per l'atto relativo a Carbuero, appare significativo che in due occasioni la Civetta abbia evidenziato di aver ricevuto le indicazioni da parte della Commissione Veterinaria su come il fantino Carbuero avrebbe dovuto comportarsi in occasione dello svolgimento della Prova Generale;

2b) sostiene la Civetta che il comportamento di Carbuero non sia riscontrabile all'interno del co. 2 dell'art. 101; ma il richiamo diretto alla Contrada deriva dalla responsabilità che assume l'Ente nei confronti di tutte le fasi relative allo svolgimento del Palio, così come indicato nello stesso comma. L'aspetto sanzionatorio in esame non può prescindere dal richiamo che il comma prescrive e che viene contemplato in altri parti del Regolamento (cfr. art. 9 co. 4 e art. 97). La mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Commissione, così come nel finale del precedente punto 2a), costituisce il legame con il co. 2 dell'art. 101;

2c) in merito al fatto che l'art. 101 co. 2 non sia stato oggetto da parte dell'A.D. per altre Contrade è opportuno evidenziare come tutti gli episodi sottoposti a provvedimento disciplinare nel corso del corrente anno, si siano realizzati in modo tale che, opportunamente, l'A.D. non abbia riscontrato alcuna disposizione impartita da parte della rispettiva Contrada atta a collegare l'infrazione proprio agli eventuali orientamenti delle rispettive Contrade;

2d) in merito alla questione della professionalità, la Civetta porta ad esempio, a differenza di Carbuero, tre casi avvenuti: in occasione del Palio del luglio 2017; della terza prova del Palio del luglio 2016 e del Palio dell'ottobre 2018. I tre episodi hanno una prerogativa diversa da quella oggetto del presente esame sanzionatorio. Per il richiamo al luglio 2017 si rimanda a quanto contenuto al punto 7) del provvedimento, in data odierna, assunto nei confronti di Carbuero; mentre per gli episodi del luglio 2016 e ottobre 2018 non si comprende dove sia la mancata professionalità del fantino chiamato in causa. Gli episodi, infatti, richiamano ad un ingresso a piedi, del resto autorizzato dal Mossiere, tra i canapi; nell'altro il fatto che si sia andati dritti verso i materassi di S. Martino. Ne deriva che il principio richiamato di professionalità, in tutti i tre casi presentati dalla Civetta, non

ha portato i fantini a cercare quella tipica giustificazione usata per incolpare il cavallo, come è accaduto per il caso di Carbuero;

3) sul punto b) la Civetta ripropone la stessa sequenza di argomentazione presentata all'A.D., la cronologia dei tempi è identica e non produce elementi diversi da quelli già esaminati nell'ordinanza n. 113;

3a) in primis l'orario delle 9,40, indicato nella loro relazione dai Deputati della Festa (d'ora in avanti Deputati), è realmente erroneo, come sostenuto sempre dalla Civetta (anche di fronte all'A.D.). Trattasi in verità di errore di battuta, poiché è noto a tutti, Deputati e Civetta, che alle 8,40 hanno inizio le operazioni di sgombero della pista, così come disposto dalla disposizione circa lo "sparo del mortaretto"; l'errore è chiaramente materiale e non altera affatto la sostanza dell'atto contestato dalla Civetta poiché gli stessi Deputati nella loro Relazione a pag. 12 affermano testualmente: "All'inizio dell'orario per fare pulito (ore 9,40), da parte di un numeroso gruppo di contradaioli della Civetta, dirigenti ed ex dirigenti veniva innescata una manifestazione di protesta in pista davanti all'Entrone e al Palco delle Comparsa ... Tale manifestazione aveva la durata di circa 30 minuti"; una valutazione sui tempi di inizio dello sgombero della pista fissa attorno alle 9,14 l'inizio delle operazioni da parte del personale addetto;

3b) ovvio che l'orario indicato dai Deputati (9,40), e oggetto di precisazione da parte della Civetta, risulti come un errore di battuta là dove gli stessi Deputati affermano che "All'inizio dell'orario per fare pulito", quindi, come specificato nel precedente punto, in perfetta sintonia con lo sparo del mortaretto che annuncia l'inizio delle operazioni per sgombrare la pista dagli spettatori;

3c) appare molto più incisivo, al contrario, l'orario segnalato dai Deputati "circa 30 minuti", che non è stato oggetto di precisazione da parte della Civetta e che stabilisce la durata della protesta di fronte all'Entrone e al Palco delle Comparsa;

3d) sul punto è opportuno soffermarsi e confrontare gli orari forniti dalla Civetta che asserisce che alle ore 8,40 "il Priore ed il veterinario della Contrada vengono ricevuti nell'Ufficio del Sindaco" e che solo alla di loro uscita i propri contradaioli sarebbero stati informati dell'esclusione dalla prova e dal Palio, tant'è che alle ore 9 il barbero esce dall'Entrone. E' evidente che comparando i tempi, scanditi nel punto 3a), la versione della Civetta non può trovare accoglimento in quanto: (i) non è stato possibile alle ore 8,40 iniziare lo sgombero della pista; (ii) fino alle 9,14 i contradaioli della Civetta hanno nei fatti impedito l'inizio delle operazioni; (iii) il ritardo ha causato ostacolo alle Contrade che attendevano di uscire per disputare la c.d. Provaccia;

3e) l'A.D. nella sua ordinanza n. 113 (punto c) ha suddiviso in due parti la replica della Civetta all'addebito adducendo che alla Contrada non era stata contestata la presenza del cavallo all'Entrone, mentre era stata contestata la manifestazione di protesta innescata. Le motivazioni adottate dall'A.D. trovano conferme risposta anche da parte della G.C.;

3f) la dissertazione avanzata dalla Civetta sulla sanzione finale, di cui alle delibere n. 438 del 29.11.2018 e n. 442 del 29.11.2018, merita opportuno approfondimento. Le

sanzioni che vengono dall'A.D. proposte fanno riferimento a situazioni che possono apparire differenti se poste a confronto con altre che hanno generato la stessa proposta sanzionatoria. Sia l'A.D. che la G.C. non hanno facoltà di disattendere da quanto disposto dall'art. 97 e, pertanto, sono vincolati a seguirne le indicazioni allorché devono valutare le innumerevoli situazioni che emergono in ciascun Palio e che risultino contrarie alle disposizioni normative contenute nel Regolamento.

4) anche sul punto c) la Civetta ha riproposto la stessa sequenza di argomentazione come già evidenziato al precedente punto 3);

4a) la G.C. si ricollega alle determinazioni assunte dall'A.D. e analizza solo le nuove segnalazioni contenute nell'attuale memoria della Civetta, che non servono a mandare assolta la Contrada;

4b) non accettabile il tentativo di separare il ruolo di giornalista professionale da quello di semplice e comune cittadina; la dichiarazione a tal uopo presentata non assume la connotazione di un atto ufficiale, quale, come noto, lo è quello dei Deputati, i quali nella loro Relazione hanno ben inquadrato l'atteggiamento usato dal Barbaresco della Civetta nei confronti, specialmente, del Sig. Sindaco;

4c) fermo restando il principio stabilito con propria delibera n. 481 del 28 dicembre 2018, le indicazioni fornite dal Sig. Sindaco nel presente esame costituiscono motivo valido con cui la dichiarazione del Barbaresco (nell'allegato 3d della memoria della Civetta) trovi parziale accoglimento;

4d) nella stessa si presentano le scusanti del comportamento tenuto, avvalorate dal Sig. Sindaco in corrispondenza del momento sociale vissuto anche, e soprattutto, per l'interruzione dell'attività paliesca dovuta alla pandemia:

4e) si ritiene, pertanto, fermo quanto proposto dall'A.D. in merito alla sanzione a carico della Civetta, di accogliere per una parziale riduzione della sanzione la memoria del Barbaresco;

4f) la violazione dell'art. 101 co.1, di cui all'ordinanza n. 98 dell'A.D., è stata fermamente contestata dalla Civetta, ma non esistono errori commessi dallo stesso A.D. in quanto appare evidente che il Barbaresco sia un "coadiutore" del Capitano, per cui il suo è un comportamento diretto a richiamare il co. 1 dell'art. 101;

4g) per quanto riguarda il richiamo al co. 2 dell'art. 101 è opportuno rimandare alle considerazioni di quanto specificato nel presente atto al punto 2b);

5) sul punto d) la Civetta, contrariamente a quanto fatto nella memoria presentata all'A.D. nell'ordinanza n. 113, ha prodotto la propria versione dei fatti;

5a) appare ancora opportuno, da parte della G.C., ribadire i concetti riguardo l'applicazione dell'art. 99 bis che sono stati ampiamente illustrati in precedenti deliberazioni (crf. per tutti G.C. n. 441 del 29.11.2018);

5b) il caso in esame risulta, di conseguenza, inedito nella valutazione da parte di questa struttura Amministrativa, per cui il richiamo fatto dalla Civetta alla sanzione applicata nel luglio 2009 è da respingere;

5c) contrariamente a quanto asserito dalla Civetta, l'A.D. ha ampiamente motivato la sua decisione della proposta, in quanto il combinato dell'art. 81 con il 101, co. 1, risulta appropriato anche in considerazione delle attuali giustificazioni proposte dalla Civetta alla G.C. e non anche all'A.D.;

5d) non è consentito a qualsiasi Contrada proporre atteggiamenti appariscenti per disapprovare decisioni assunte dall'Autorità Comunale e rivolte all'esclusivo benessere del cavallo;

5e) i comportamenti citati costituiscono una grave mancanza al decoroso svolgimento della celebrazione, così come prescritto dall'art. 9 co. 4, cui l'A.D. prima, e la G.C. adesso, non intendono modificare il provvedimento previsto dall'art. 97.

Riassumendo:

i) la proposta dell'A.D., formulata nella sua ordinanza n. 113, in merito alla sanzione di una (1) censura perché la Civetta è stata ritenuta responsabile, in base all'art. 101 co. 2, del comportamento tenuto dal proprio fantino Carbuero in occasione della Prova Generale, è accettata per quanto indicato e motivato al precedente punto 2);

ii) la proposta dell'A.D., formulata nella sua ordinanza n. 113, in merito alla sanzione di un (1) Palio di squalifica perché la Civetta è stata ritenuta responsabile, in base all'art. 101 co. 2, del comportamento dei propri contradaioli che, assieme ai Dirigenti ed ex-Dirigenti, hanno impedito il puntuale inizio delle operazioni di sgombro della pista, è accettata per quanto indicato e motivato al precedente punto 3);

iii) la proposta dell'A.D., formulata nella sua ordinanza n. 113, in merito alla sanzione di una (1) deplorazione perché la Civetta è stata ritenuta responsabile, in base all'art. 101, co. 1 e co. 2, del comportamento tenuto dal proprio Barbaresco nei confronti del Sig. Sindaco e della Commissione Veterinaria, è accettata per quanto indicato e motivato al punto 4) e specificatamente 4a), 4b), 4f) e 4g); non è, al contrario, accettata la parte della sanzione proposta e riferita al Barbaresco A.F., il quale, per le motivazioni di cui ai punti 4c), 4d) e 4e, viene sanzionato per 5 (cinque) anni dal ricoprire qualsiasi incarico sottoposto all'approvazione secondo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento;

iv) la proposta dell'A.D., formulata nella sua ordinanza n. 113, in merito alla sanzione di un (1) Palio di squalifica perché la Civetta è stata ritenuta responsabile, in base all'art. 81 combinato con l'art. 101, co. 1, del comportamento tenuto dai propri alfieri che non effettuato le sbandierate previste dal Regolamento, è accettata per quanto indicato e motivato al precedente punto 4).

Concludendo:

- visto l'art. 97 del Regolamento per il Palio;
- acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, co. 1 del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. di far proprie le proposte formulate dall'Assessore Delegato, di cui all'ordinanza 113 sopra richiamata ed a cui si rimanda in modo integrale e sostanziale, solo per quanto riguarda la Contrada Priora della Civetta;
2. di sanzionare, come previsto dall'art. 97.a, con **una (1) censura** la Priora Contrada della Civetta per il comportamento tenuto dal proprio fantino in occasione della Prova Generale, in base all'art. 101 co. 2 del Regolamento per il Palio;
3. di sanzionare, come previsto dall'art. 97.c, con **un (1) Palio di squalifica**, e relative prove dal prossimo Palio in cui avrà diritto a partecipare, la Priora Contrada della Civetta per il comportamento dei propri contradaioi che, assieme ai Dirigenti ed ex-Dirigenti, hanno impedito il puntuale inizio delle operazioni di sgombro della pista, in base all'art. 101 co. 2 del Regolamento per il Palio;
4. di sanzionare, come previsto dall'art. 97.b, con **una (1) deplorazione** perché la Priora Contrada della Civetta per il comportamento tenuto dal proprio Barbaresco nei confronti del Sig. Sindaco e della Commissione Veterinaria, in base all'art. 101, co. 1 e co. 2 del Regolamento per il Palio;
5. di vietare al Barbaresco A.F. della Priora Contrada della Civetta di ricoprire qualsiasi incarico sottoposto all'approvazione secondo quanto previsto dal Regolamento per il Palio, per **cinque (5) anni** per avere offeso prima dello svolgersi della c.d. Provaccia il Sig. Sindaco e la Commissione Veterinaria;
6. di sanzionare, come previsto dall'art. 97.c, con **un (1) Palio di squalifica**, e relative prove dal prossimo Palio in cui avrà diritto a partecipare, la Priora Contrada della Civetta per il comportamento tenuto dai propri alfieri che non hanno effettuato le sbandierate previste dal Regolamento, in base all'art. 81 combinato con l'art. 101, co. 1, del Regolamento per il Palio;
7. di notificare la presente deliberazione alla Contrada Priora della Civetta ai sensi dell'art. 98 co. 8 del Regolamento per il Palio;
8. di adempiere a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 98;
9. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto:

Il Vice Segretario Generale
f.to Dott. Gianluca Pocci

Il Sindaco
f.to Avv. Luigi De Mossi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Vice Segretario Generale
Dott. Gianluca Pocci

Siena, li 04/01/2023

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000.

f.to Dott. Gianluca Pocci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio; Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Siena, li 04/01/2023

Il Vice Segretario Generale
f.to Dott. Gianluca Pocci

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 04/01/2023

Siena, li 04/01/2023

Il Messo Comunale
ANTONIETTI DUCCIO